II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti. C. 4993 Carli *(Seguito dell'esame e rinvio)* 63

Introduzione dell'articolo 613-*bis* del codice penale, concernente il reato di tortura. C. 1483 Ruzzante, C. 1518 Piscitello, C. 1948 Biondi e C. 4990 Pecorella *(Esame e rinvio)* 64

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli. C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, 4068 Mazzuca e 4027 Di Teodoro *(Seguito dell'esame e rinvio)* 65

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni. C. 4294 Governo *(Seguito dell'esame e rinvio)* 65

ALLEGATO 1 (Riformulazione di emendamenti) 71

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire. C. 3838 Bonito e C. 3839 Lettieri *(Seguito dell'esame e rinvio)* 68

ALLEGATO 2 (Emendamento del relatore) 73

Disposizioni in materia di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità. C. 1858 Turco, C. 4412 Garnero Santanchè e C. 4076 Mussolini *(Seguito dell'esame e rinvio)* 68

ALLEGATO 3 (Proposta di testo unificato del relatore) 75

Disposizioni in materia di condominio. C. 4369, approvata dal Senato *(Seguito dell'esame e rinvio)* 69

SEDE LEGISLATIVA:

Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione. C. 2665 Sen. Bucciero, approvata dal Senato *(Seguito della discussione e rinvio)* 69

ALLEGATO 4 (Emendamenti del relatore) 77

AVVERTENZA 70

SEDE REFERENTE

Mercoledì 26 maggio 2004. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta comincia alle 15.30.

Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sulle cause dell'occultamento dei fascicoli relativi a crimini nazifascisti.
C. 4993 Carli.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame rinviato il 25 maggio 2004.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che non sono stati presentati emendamenti. Pertanto la proposta di legge C. 4993 sarà inviata alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Introduzione dell'articolo 613-*bis* del codice penale, concernente il reato di tortura.
C. 1483 Ruzzante, C. 1518 Piscitello, C. 1948 Biondi e C. 4990 Pecorella.

(Esame e rinvio).

La Commissione comincia l'esame.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che nella seduta del 27 aprile 2004 l'Assemblea ha deliberato il rinvio in Commissione del testo unificato C. 1483-1518-1948/A, su richiesta unanime del Comitato dei nove. La Commissione, pertanto, riprende l'esame del testo approvato il 27 gennaio 2004, a conclusione della precedente fase dell'esame in sede referente, ferma restando l'esclusione delle parti che sono state già oggetto di esame da parte dell'Assemblea. A tale proposito ricorda che nella seduta del 22 aprile 2004 l'Assemblea ha approvato gli emendamenti 1.100 e 1.101 della Commissione e Lussana 1.4.

Avverte che alle proposte di legge esaminate nel corso della precedente fase in sede referente è stata abbinata la proposta di legge C. 4990.

Per quanto attiene al contenuto del provvedimento in esame, ricorda che a seguito dell'approvazione dell'emendamento 1.4 degli onorevoli Lussana e Guido Giuseppe Rossi, la fattispecie del delitto di tortura è risultata incerta. L'emendamento in questione faceva riferimento soltanto al reiterarsi delle minacce, mentre il testo risultante dell'approvazione dello stesso portava a ritenere che la tortura si verificasse solo in presenza di reiterate violenze o reiterate minacce. Il Comitato dei nove, riunitosi successivamente, ha valutato che, effettivamente, la volontà che si intendeva esprimere non era corrispondente al risultato che poi obiettivamente si è verificato. Peraltro, ci si è accorti che quell'emendamento, che sembrava stravolgere il testo, in realtà aggiungeva ben poco. Infatti, la stessa Commissione, nel testo approvato in sede referente, aveva utilizzato l'espressione al plurale (parlando di violenze o minacce), mentre nel nostro ordinamento (ad esempio, in caso di estorsione o violenza privata), quando è sufficiente un solo atto per realizzare il reato, è fatto riferimento espressamente ad una violenza o ad una minaccia. Quindi osserva che tutto il dibattito che è nato attorno a quell'emendamento forse non aveva poi tanta ragione di essere.

Inoltre, ci si è accorti di un altro aspetto che merita un ulteriore approfondimento, essendo forse quello più importante. Vi sono situazioni in cui è praticabile la tortura anche a prescindere dall'uso di violenza o minaccia. Si pensi a chi venga rinchiuso in una stanza in cui vi sono animali con cui è difficile convivere (come può talvolta accadere) o magari per molti giorni al buio. Questa situazione non configura né una violenza né una minaccia, ma certamente determina una condizione di grave sofferenza.

Quindi, all'unanimità, il Comitato dei nove ha ritenuto di chiedere all'Assemblea di rinviare il provvedimento in Commissione per poterci lavorare nella serena collaborazione di tutti i gruppi politici, al fine di produrre un provvedimento assolutamente avanzato sul piano della civiltà giuridica.

Il rinvio in Commissione servirà, quindi, a formulare la norma incriminatrice del delitto di tortura in maniera tale da estendere l'ambito della illiceità penale a tutte quelle condotte che sono riconducibili alla nozione di tortura generalmente riconosciuta.

Nessun altro chiedendo di intervenire rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta e propone di sospendere la seduta per esaminare in sede legislativa la proposta di legge C. 2665, in materia di procedimenti correttivi delle sentenze.

La Commissione concorda.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle 15.40, riprende alle 15.50.

Nuove norme in materia di separazione dei coniugi e affidamento condiviso dei figli.
C. 66 Tarditi, C. 453 Cento, C. 643 Lucchese, C. 1268 Trantino, C. 1558 Vitali, C. 2344 Mussolini, C. 2233 Lucidi, C. 2576 Mantini, 4068 Mazzuca e 4027 Di Teodoro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta del 19 maggio 2004.

Gaetano PECORELLA, *presidente,* chiede al rappresentante del Governo di far pervenire quanto prima alla Commissione informazioni sul numero e sulla dislocazione dei centri di mediazione pubblici e privati.

Il sottosegretario Jole SANTELLI assicura che provvederà ad acquisire tali informazioni e a farle pervenire alla Commissione quanto prima.

Gaetano PECORELLA, *presidente,* rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni.
C. 4294 Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato da ultimo nella seduta del 25 maggio 2004.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stato accantonato l'emendamento Lucidi 1.8, volto a riformulare il comma 2 dell'articolo 1. Inoltre la Commissione dovrà riprendere l'esame degli emendamenti, con riferimento all'articolo 2, dall'emendamento Finocchiaro 2.5.

Carolina LUSSANA (LNFP), *relatore,* relativamente all'emendamento Lucidi 1.8 e quindi all'opportunità di riformulare il comma 2 dell'articolo 1, osserva che, dopo approfondita verifica, ritiene di non ravvisare alcuna incongruenza tra i commi 1 e 2 dell'articolo 1. Difatti il comma 2 prevede che le parti possano chiedere la nomina di un difensore di ufficio nel caso in cui non siano state ancora invitate a costituirsi.

Marcella LUCIDI (DS-U) invita a considerare il fatto che il gratuito patrocinio a spese dello Stato non è disciplinato dal comma 2, che si riferisce esclusivamente all'istituto del difensore d'ufficio. Pertanto sarebbe opportuno riformulare il comma 2 secondo il suo emendamento 1.8, in modo da prevedere che dopo la proposizione del ricorso le parti possono chiedere, in qualsiasi momento, la missione al patrocinio a spese dello Stato.

Nino MORMINO (FI) ritiene che il comma 2 appare superfluo o addirittura fuorviante, poiché ritiene illogico prevedere che le parti richiedano al giudice la nomina di un difensore d'ufficio. Pertanto ritiene che il comma 2 andrebbe soppresso e nel contempo sarebbe opportuno rendere più esplicito al comma 1 che le parti debbano essere informate che non possono stare in giudizio se non con l'assistenza di un avvocato e che, se non vi provvedano personalmente, sarà nominato un difensore d'ufficio il cui compenso sarà a loro carico a meno che non godano delle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio.

Il sottosegretario Jole SANTELLI replica evidenziando che in realtà il comma 2 prevede la possibilità che le parti, con apposito ricorso, possano chiedere la nomina di un difensore d'ufficio in una fase

precedente alla costituzione in giudizio. Invece il comma 1 riguarda una fase successiva alla costituzione in giudizio delle parti con la previsione che, nel caso in cui le parti non abbiano indicato un proprio difensore di fiducia, il giudice ne nomina uno d'ufficio.

Marcella LUCIDI (DS-U) ribadisce l'incongruenza e l'illogicità del comma 2, che non disciplina in maniera adeguata il diritto al gratuito patrocinio.

Vittorio MESSA (AN), associandosi alle considerazioni del rappresentante del Governo, osserva che la disposizione del comma 2 riguarda una fase anteriore ala costituzione delle parti in giudizio. In sostanza s'intende attribuire ad una parte che sia legittimata ad intervenire in quanto interessata, ma che non sia stata invitata a costituirsi, la possibilità di chiedere la nomina di un difensore di ufficio in maniera alternativa all'indicazione di un difensore di fiducia, per esempio perché la parte non conosce personalmente un legale competente nella materia del diritto di famiglia ed in particolare delle adozioni. Pertanto nulla esclude che la parte possa indicare, anche successivamente, come previsto dal comma 3, un proprio difensore di fiducia.

Nino MORMINO (FI) ribadisce l'opportunità di evidenziare, al comma 1, che le parti debbano essere informate dell'obbligo di essere assistite in giudizio da un avvocato e che, nel caso in cui non ne indichino uno di fiducia, il giudice provvederà a nominare un difensore d'ufficio il cui compenso rimarrà a carico della stessa parte.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Lucidi 1.8, Finocchiaro 2.5, Fanfani 2.6 e Magnolfi 2.7.

Ciro FALANGA (FI) in relazione all'articolo 2 del disegno di legge in esame, rileva che la disposizione di cui al primo comma che ammette la presentazione di un ricorso anche verbale da parte degli istanti dinnanzi al presidente del tribunale – e, quindi, anche senza l'assistenza del-L'avvocato – potrebbe risultare contraddittoria con la previsione dell'obbligatoria assistenza legale per le parti in ogni fase e grado del procedimento, in quanto, da un lato, si ammette che l'interessato possa presentare il ricorso, assumendo la qualifica di parte processuale, personalmente e dall'altro si afferma che per assumere tale qualifica occorre l'assistenza dell'avvocato.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Lucidi 2.01 volto a consentire che il giudice competente possa adottare d'ufficio e con decreto provvedimenti temporanei nell'interesse del minore anche anteriormente all'apertura del procedimento. Rileva infatti che in base all'esperienza comune può emergere la necessità di dover intervenire *ad horas* per tutelare in maniera tempestiva gli interessi dei minori. Rileva inoltre che l'articolo aggiuntivo Lucidi 2.01 detta in maniera esplicita, a differenza di quanto previsto nel testo elaborato dal Governo, i criteri per la definizione della competenza territoriale per i procedimenti in esame.

Carolina LUSSANA (LNFP) , *relatore,* in relazione all'articolo aggiuntivo Lucidi 2.01 ritiene superflua la previsione riguardante la ammissibilità di provvedimenti di urgenza in una fase anteriore all'apertura del procedimento, in quanto già previsti al quinto comma dell'articolo 336 del codice civile come modificato dal disegno di legge governativo. Si esprime, invece, in senso favorevole riguardo alla esplicita indicazione dei criteri per la determinazione della competenza territoriale del giudice.

Il sottosegretario Jole SANTELLI sottolinea che nel provvedimento governativo è già prevista la possibilità per il presidente del tribunale di adottare provvedimenti di urgenza nell'interesse del minore in una fase anteriore all'instaurazione del procedimento.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Lucidi 2.01.

Il sottosegretario Jole SANTELLI propone una riformulazione degli emendamenti Finocchiaro 3.1 e Fanfani 3.2, in base alla quale indicare tra i soggetti legittimati attivamente o passivamente le persone che hanno rapporti significativi con il minore.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) accetta la riformulazione degli emendamenti Finocchiaro 3.1 e Fanfani 3.2 proposta dal Governo *(vedi allegato 1)*.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Finocchiaro 3.1 *(seconda formulazione)* e Fanfani 3.2 *(seconda formulazione)*.

Carolina LUSSANA (LNFP), *relatore*, modifica da favorevole in contrario il parere precedentemente espresso sull'emendamento Magnolfi 3.3.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Magnolfi 3.3, approva l'emendamento Lucidi 3.4 e respinge gli emendamenti Finocchiaro 3.5, Fanfani 3.6 e Magnolfi 3.7.

Marcella LUCIDI (DS-U) ritira il suo emendamento 4.1.

La Commissione approva l'emendamento Finocchiaro 4.2.

Marcella LUCIDI (DS-U) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Fanfani 4.3 volto a prevedere l'obbligo per il giudice di avvertire le parti della data di assunzione delle prove, salvo che, in relazione all'oggetto della prova o alla personalità del soggetto da escutere, il giudice ritenga che la loro presenza possa nuocere alla genuinità della prova.

La Commissione respinge l'emendamento Fanfani 4.3.

Il sottosegretario Jole SANTELLI propone di riformulare l'emendamento Magnolfi 4.4 trasformandolo in aggiuntivo di comma ed introducendo il termine perentorio di quindici giorni per la presentazione delle repliche delle parti in relazione all'acquisizione degli atti o documenti del fascicolo processuale.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U) riformula il suo emendamento 4.4 nel senso indicato dal Governo *(vedi allegato 1)*.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti Magnolfi 4.4 *(seconda formulazione)*, Lucidi 4.5 e Finocchiaro 4.6.

Il sottosegretario Jole SANTELLI in relazione all'emendamento Fanfani 4.7 ritiene sarebbe più opportuno lasciare immutata la previsione dell'ordinanza, quale atto conclusivo del procedimento, come previsto dal disegno di legge governativo.

Francesco BONITO (DS-U) osserva che sarebbe più opportuno indicare nella ordinanza l'atto conclusivo del procedimento, anziché nella sentenza. Rileva, infatti, che la previsione della sentenza potrebbe comportare un eccessivo appesantimento del procedimento in esame.

Carolina LUSSANA (LNFP), *relatore*, ritiene che sarebbe più opportuno prevedere la definizione del procedimento con sentenza.

Marcella LUCIDI (DS-U) ritira l'emendamento Fanfani 4.7.

La Commissione respinge l'emendamento Magnolfi 4.8.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che a seguito del ritiro dell'emendamento Fanfani 4.7 non porrà in votazione l'emendamento Lucidi 4.9 in quanto al primo strettamente consequenziale.

La Commissione approva l'emendamento Finocchiaro 4.10.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, pone in rilievo l'esigenza di riformulare l'emendamento Fanfani 4.11, in modo da elimi-

nare il riferimento alle sentenze sostituendolo con le ordinanze.

Marcella LUCIDI (DS-U), sulla base delle indicazioni del presidente, riformula l'emendamento Fanfani 4.11 *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva l'emendamento Fanfani 4.11 (*seconda formulazione)*.

Il sottosegretario Jole SANTELLI propone di riformulare l'emendamento Magnolfi 5.1 nel senso di prevedere che ai procedimenti di cui alla legge 4 maggio 1983, n. 184 e di cui all'articolo 336 del codice civile pendenti alla data di entrata in vigore del disegno di legge in esame continuino ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n.150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

Beatrice Maria MAGNOLFI (DS-U)) riformula il suo emendamento 5.1 nel senso indicato dal Governo *(vedi allegato 1)*.

La Commissione approva l'emendamento Magnolfi 5.1 *(seconda formulazione)*.

Gaetano PECORELLA, *presidente,* avverte che non porrà in votazione l'emendamento Lucidi 5.2 in seguito all'approvazione dell'emendamento Magnolfi 5.1 *(seconda formulazione)*.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo Finocchiaro 5.01.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che il testo del disegno di legge così come modificato dagli emendamenti, sarà inviato alle Commissioni competenti per l'espressione del relativo parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire.
C. 3838 Bonito e C. 3839 Lettieri.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 6 aprile 2004.

Francesco BONITO (DS-U), *relatore*, presenta l'emendamento 1.100 (vedi allegato 2), interamente sostitutivo dell'articolo 1 del disegno di legge in esame, volto sostanzialmente a recepire le osservazioni e le condizioni contenute nel parere della X Commissione. Inoltre, l'emendamento introduce una ulteriore fase del procedimento di tutela dei consumatori, introducendo le camere di conciliazione istituite presso il tribunale che ha emanato la sentenza.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone di fissare il termine per la presentazione di subemendamenti per lunedì 14 giugno alle ore 17.

La Commissione concorda.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità.
C. 1858 Turco, C. 4412 Garnero Santanchè e C. 4076 Mussolini.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 1° aprile 2004.

Francesco BONITO (DS-U), *relatore*, comunica che a seguito dell'abbinamento delle proposte di legge C. 4412 Garnero Santanche' e C. 4076 Mussolini, ha predisposto una proposta di testo unificato da

sottoporre all'esame della Commissione (*vedi allegato 3*).

Gaetano PECORELLA, *presidente*, considerata la complessità del testo unificato presentato dal relatore, ritiene opportuno che questo sia esaminato dalla Commissione in una prossima seduta. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia di condominio.
C. 4369, approvata dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame, rinviato il 25 marzo 2004.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara chiuso l'esame preliminare. Propone pertanto di fissare a lunedì 21 maggio alle ore 17 il termine per la presentazione di emendamenti.

La Commissione concorda.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.55.

SEDE LEGISLATIVA

Mercoledì 26 maggio 2004. — Presidenza del presidente Gaetano PECORELLA. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Jole Santelli.

La seduta comincia alle 15.40.

Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione.
C. 2665 Sen. Bucciero, approvata dal Senato.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione rinviata il 26 giugno 2003..

Gaetano PECORELLA, *presidente*, avverte che sono stati presentati dal relatore gli emendamenti 4.100 e 5.100 *(vedi allegato 4)*, volti rispettivamente ad uniformare il provvedimento in esame alla normativa vigente, coordinandolo con il testo unico sulle spese di giustizia, entrato in vigore dopo che il Senato ha approvato il testo in esame e ad introdurre all'articolo 5 una adeguata copertura finanziaria per le minori entrate determinate dall'esenzione dalle spese di giustizia per i procedimenti di correzione delle sentenze.

Avverte altresì che gli emendamenti saranno posti in votazione in linea di principio, per cui, in caso di approvazione, saranno trasmessi alle competenti Commissioni per l'espressione dei prescritti pareri.

Propone di accantonare gli articoli 1, 2 e 3, ai quali non sono stati presentati emendamenti, per poterli esaminare una volta che le Commissioni competenti avranno espresso il parere sugli emendamenti del relatore 4.100 e 5.100 eventualmente approvati in linea di principio. Qualora gli emendamenti dovessero essere oggi respinti, si procederà nella seduta odierna all'esame degli articoli accantonati.

La Commissione approva la proposta del presidente di accantonare gli articoli 1, 2 e 3.

Luigi VITALI (FI), *relatore*, raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 4.100 e 5.100.

Il sottosegretario Jole SANTELLI esprime parere favorevole sugli emendamenti del relatore 4.100 e 5.100.

Francesco BONITO (DS-U) dichiara di condividere gli emendamenti del relatore, in quanto sono volti ad escludere il pagamento del contributo unificato per procedimenti, quali quelli di correzione delle sentenze, per i quali sarebbe iniquo ad-

dossare gli oneri finanziari giudiziari a carico delle parti.

La Commissione approva in linea di principio gli emendamenti del relatore 4.100 e 5.100.

Gaetano PECORELLA, *presidente,* rinvia il seguito della discussione ad un'altra seduta.

La seduta termina alle 15.50.

N.B.: il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Diffamazione a mezzo stampa o altro mezzo di diffusione.
C. 26 Stefani, C. 385 Volontè, C. 1177 Anedda, C. 1243 Pisapia, C. 2084 Pecorella, C. 588 Cola, C. 539 Siniscalchi, C. 3021 Giulietti, C. 2764 Pisapia e C. 4355 Pisapia.

Disposizioni concernenti la prostituzione.
C. 3826 Governo, C. 65 Widman, C. 176 Burani Procaccini, C. 386 Volontè, C. 407 Mussolini, C. 1355 Foti, C. 1614 Soda, C. 1136 Buontempo, C. 2150 Turco, C. 2222 Zanella, C. 2385 Bellillo, 2359 Lussana, C. 2323 Maura Cossutta, C. 2358 Valpiana, C. 2985 Grillini, 2659 Buontempo e C. 4591 d'iniziativa popolare.

Norme per la promozione della conciliazione stragiudiziale professionale.
C. 2463 Cola, C. 541 Bonito, C. 2538 Fragalà, C. 2877 Mazzoni e C. 3559 Finocchiaro.

Disposizioni in materia di spese di giustizia.
C. 3017/B, approvata dal Senato.

Disposizioni in materia di patti successori d'impresa.
C. 3870 Buemi.

COMITATO PERMANENTE PARERI

Disposizioni varie in materia di locazioni e di edilizia residenziale pubblica.
C. 1411 ed abbinate.

Emergenze nella pesca e nell'acquacoltura.
C. 3330 ed abbinate.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in favore delle vittime di reati.
C. 2379 Mazzoni, C. 3367 Boato, C. 3428 Catanoso, C. 3368 Tolotti, C. 3716 Fragalà e C. 2541 Bulgarelli.

ALLEGATO 1

Disciplina della difesa d'ufficio nei giudizi civili minorili e modifica degli articoli 336 e 337 del codice civile in materia di procedimenti davanti al tribunale per i minorenni (C. 4294 Governo).

RIFORMULAZIONE DI EMENDAMENTI

ART. 3.

Al comma 1, capoverso articolo 337, primo comma, sostituire le parole da: ovvero *fino a* grado *con le seguenti:* e alle persone che hanno rapporti significativi con il minore.

3. 1. Finocchiaro, Fanfani, Magnolfi, Lucidi (*seconda formulazione*).

Al comma 1, capoverso articolo 337, secondo comma aggiungere, in fine, le seguenti parole: al minore e alle persone che hanno rapporti significativi con il minore.

3. 2. Fanfani, Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro (*seconda formulazione*).

ART. 4.

*Al comma 1, capoverso articolo 337-*ter*, dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

L'acquisizione al fascicolo processuale di qualsiasi informazione, atto o documento deve essere immediatamente comunicata alle parti le quali hanno il diritto di prenderne visione, di estrarne copia e di replicare nel termine perentorio di quindici giorni dalla comunicazione. Il giudice può disporre che sia sottoposta al vincolo del segreto l'indicazione del luogo in cui il minore si trova.

4. 4. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Fanfani (*seconda formulazione*).

*Al comma 1, dopo il capoverso articolo 337-*sexies*, aggiungere i seguenti:*

ART. 337-*septies*.

(Esecuzione).

L'esecuzione dei provvedimenti ha luogo, d'ufficio, con le modalità stabilite dal giudice che li ha pronunciati.

L'esecuzione delle ordinanze è curata da uno dei componenti togati del collegio che le ha pronunciate delegato dal collegio stesso.

Il giudice incaricato per l'esecuzione può essere coadiuvato da un esperto, può pronunciare i provvedimenti necessari, anche di modifica delle modalità esecutive, e può sospendere l'esecuzione rimettendo in tal caso gli atti al collegio.

ART. 337-*octies*.

(Poteri dei difensori).

In tutti i procedimenti previsti dalla presente legge, i difensori, di fiducia o d'ufficio, possono compiere e ricevere, nell'interesse delle parti, tutti gli atti del processo che dalla legge non sono espressamente riservati alle parti stesse.

4. 11. Fanfani, Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro (*seconda formulazione*).

ART. 5.

Ai comma 1 e 2, sostituire le parole: anteriormente vigenti *con le parole:* vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2001, n. 240.

5. 1. Magnolfi, Lucidi, Finocchiaro, Fanfani (*seconda formulazione*).

ALLEGATO 2

Disposizioni a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti in materia di legittimazione ad agire (C. 3838 Bonito e C. 3839 Lettieri).

EMENDAMENTO DEL RELATORE

ART. 1.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 1.

1. All'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono aggiunti i seguenti commi:

6-*bis*. Le associazioni rappresentative dei consumatori e dei professionisti e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, possono altresì richiedere al giudice competente la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli consumatori e utenti interessati, in conseguenza di atti illeciti plurioffensivi commessi dal professionista ovvero di inadempimenti o di violazioni da esso commessi nell'ambito di rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile, che ledono i diritti di una pluralità di consumatori e di utenti.

6-*ter*. L'atto con cui il soggetto abilitato promuove l'azione collettiva di cui al comma 6-*bis*, produce gli effetti interruttivi della prescrizione ai sensi dell'articolo 2945 del codice civile, anche con riferimento ai diritti di tutti i singoli consumatori o utenti conseguenti alla medesima lesione.

6-*quater*. Con la sentenza di condanna il giudice determina, quando le risultanze del processo lo consentono, i criteri in base ai quali dovrà essere fissata la misura dell'importo da liquidare in favore dei singoli consumatori o utenti.

6-*quinquies*. In relazione alle controversie di cui al comma 6-bis, davanti al giudice può altresì essere sottoscritto dalle parti un accordo transattivo nella forma della conciliazione giudiziale.

6-*sexies*. A seguito della pubblicazione del provvedimento di condanna ovvero della dichiarazione di esecutività del verbale di conciliazione, le parti promuovono la composizione non contenziosa delle controversie azionabili da parte degli utenti presso la camera di conciliazione istituita presso il tribunale che ha emanato la sentenza. La camera di conciliazione è costituita dai difensori delle parti ed è presieduta da un conciliatore di provata esperienza professionale indicato dal consiglio dell'ordine. Essa definisce, con verbale sottoscritto dalle parti e dal presidente, modi, termini e quantità per soddisfare i singoli utenti nella loro potenziale pretesa. La sottoscrizione del verbale, opportunamente pubblicizzata a cura e spese della parte convenuta nel precedente giudizio, rende improcedibile l'azione dei singoli utenti per il periodo di tempo stabilito nel verbale per l'esecuzione della prestazione dovuta.

6-*septies*. In caso di inutile esperimento della composizione non contenziosa il singolo consumatore o utente può agire giudizialmente, in contraddittorio, al fine di chiedere l'accertamento, in capo a se stesso, dei requisiti individuati dallo stesso provvedimento, e la determinazione precisa dell'ammontare del risarcimento dei danni o dell'indennità, riconosciuti ai sensi del medesimo provvedimento. La pronuncia costituisce titolo esecutivo nei confronti del comune contraddittore.

6-*octies*. La sentenza di condanna di cui al comma 6 bis, costituisce, ai sensi dell'articolo 634 c.p.c., prova scritta per la pronuncia da parte del giudice competente di ingiunzione di pagamento ai sensi degli articoli 633 e ss. c.p.c.

Conseguentemente all'articolo 2, comma 1, sostituire le parole: all'articolo 3, comma 1, lettera *b), con le seguenti:* all'articolo 3, commi 6-*bis*, 6-*septies* e 6-*octies*.

1. 100. Il relatore.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di impugnazione del riconoscimento del figlio naturale per difetto di veridicità (C. 1858 Turco, C. 4412 Garnero Santanchè e C. 4076 Mussolini).

PROPOSTA DI TESTO UNIFICATO DEL RELATORE

ART. 1.

1. All'articolo 148, secondo comma, del codice civile, le parole: « In caso di inadempimento » sono soppresse.

ART. 2.

1. Il primo comma dell'articolo 258 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Con il riconoscimento, il figlio naturale acquista pari diritti e pari doveri del figlio legittimo nei confronti degli ascendenti, e acquisisce i vincoli di parentela di cui all'articolo 74 con i parenti del genitore che lo ha riconosciuto, in linea retta e collaterale ».

ART. 3.

1. All'articolo 262 del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« In ogni caso, il giudice, nell'emanare il provvedimento, deve tenere conto dell'interesse morale e materiale del minore e della volontà dei genitori ».

ART. 4.

1. L'articolo 263 del codice civile è sostituito dal seguente:

« ART. 263. — *(Impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità).* — Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità dall'autore del riconoscimento, da colui che è stato riconosciuto o da chiunque vi abbia interesse.

Nel decidere sulla domanda di cui al primo comma il giudice deve tenere conto dell'interesse del figlio a mantenere o meno lo status derivante dal riconoscimento contestato.

L'impugnazione è ammessa anche dopo la legittimazione.

L'azione è imprescrittibile ».

ART. 5.

1. Il primo comma dell'articolo 264 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Il riconoscimento può essere impugnato per difetto di veridicità da colui che è stato riconosciuto entro un anno dal compimento della maggiore età o dal giorno in cui, successivamente, è venuto a conoscenza dei fatti che rendono ammissibile l'impugnazione ».

ART. 6.

1. La sezione II del capo II del titolo VII del libro I del codice civile è abrogata.

ART. 7.

1. Al primo comma dell'articolo 291 del codice civile, le parole: « o legittimati » sono sostituite dalle seguenti: « o naturali riconosciuti ».

ART. 8.

1. Al secondo comma dell'articolo 317-*bis* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « In tale caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, anche in relazione ai provvedimenti relativi al mantenimento del minore e all'assegnazione della casa familiare che spetta, di preferenza, al genitore al quale sono affidati i figli ».

2. All'articolo 317-*bis* del codice civile è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il procedimento è regolato dalle disposizioni di cui all'articolo 148, commi primo, secondo, quarto e quinto, in quanto compatibili ».

ART. 9.

1. Al secondo comma dell'articolo 536 del codice civile, le parole: « i legittimati e » sono soppresse.

ART. 10.

1. Il terzo comma dell'articolo 537 del codice civile è sostituito dal seguente:

« Si applicano, in ipotesi di divisione del patrimonio, le norme di cui all'articolo 732 ».

ART. 11.

1. Al primo comma dell'articolo 538 del codice civile dopo la parole: « ascendenti legittimi » sono inserite le seguenti: « o naturali ».

2. Alla rubrica dell'articolo 538 del codice civile sono aggiunte le parole: « o naturali ».

ART. 12.

1. Il terzo comma dell'articolo 542 del codice civile è abrogato.

2. Il secondo comma dell'articolo 566 del codice civile è abrogato.

ART. 13.

1. Al primo comma dell'articolo 567 del codice civile, le parole: « i legittimati e » sono soppresse.

2. Alla rubrica dell'articolo 567 del codice civile, le parole: « legittimati e » sono soppresse.

ART. 14.

1. Il terzo comma dell'articolo 578 del codice civile è abrogato.

ART. 15.

1. All'articolo 582 del codice civile, dopo la parola: « legittimi » sono inserite le seguenti: « o naturali ».

2. Alla rubrica dell'articolo 582 del codice civile, dopo la parola: « legittimi » sono inserite le seguenti: « o naturali ».

ART. 16.

1. Al primo comma dell'articolo 687 del codice civile, le parole: « o legittimato » sono soppresse.

2. Il secondo comma dell'articolo 687 del codice civile è sostituito dal seguente:

« La revocazione ha luogo anche se il figlio è stato concepito al tempo del testamento, e soltanto in seguito riconosciuto ».

ALLEGATO 4

Modifiche al codice di procedura civile in materia di procedimenti di correzione (C. 2665 Sen. Bucciero, approvata dal Senato).

EMENDAMENTI DEL RELATORE

ART. 4.

Sostituirlo con il seguente: ART. 4. – 1. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

« 5-*bis*. Non sono soggetti al contributo unificato i procedimenti di correzione di cui agli articoli 288 e 391-*bis* del codice di procedura civile ».

4. 100. Il relatore.

ART. 5.

Sostituirlo con il seguente:

1. Alle minori entrate derivanti dalla presente legge, valutate in 3.620.000 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando i seguenti accantonamenti: quanto a 3.620.000 euro per l'anno 2004, a 506.000 euro per l'anno 2005 e 3.545.000 euro a decorrere dal 2006, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia; quanto a 3.114.000 euro per l'anno 2005 e a 75.000 euro a decorrere dal 2006 l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio delle minori entrate di cui alla presente legge, anche ai fini dell'applicazione degli articoli 11-*ter*, comma 7, e 11, comma 3, lettera *i-quater)* della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. 100. Il relatore.